



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
Comitato Regionale Marche  
**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FERMO**

**Stagione Sportiva 2020-2021**  
**COMUNICATO UFFICIALE N.11**  
**del 25 Agosto 2020**

**SOMMARIO**

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. ....                                                  | 1  |
| COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI .....                                | 1  |
| 2.1- ESTRATTO DEL C.U. N. 1 DELLA L.N.D.....                                       | 1  |
| 2.2.- COMUNICATI UFFICIALI DELLA L.N.D. ....                                       | 2  |
| 2.3.- CIRCOLARI UFFICIALI DELLA L.N.D. ....                                        | 2  |
| COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE .....                                         | 2  |
| 3.1.- PROTOCOLLO F.I.G.C. ....                                                     | 2  |
| 3.2.- RIAPERTURA TERMINI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI "ALLIEVI" E "GIOVANISSIMI" ..... | 3  |
| 3.3.- COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 .....                     | 3  |
| 3.4.- SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – INVITO WEBINAR ORGANIZZATI DALLA UEFA ..... | 3  |
| DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE .....                                 | 4  |
| COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE .....                                  | 9  |
| 4.1.- CAMPIONATI PROVINCIALI 2020/2021 - ISCRIZIONI.....                           | 9  |
| 4.2.- TASSE ISCRIZIONE AI CAMPIONATI PROVINCIALI 2020/2021 .....                   | 9  |
| 4.3.- ORARIO APERTURA AL PUBBLICO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE .....              | 10 |
| ALLEGATI .....                                                                     | 10 |

**COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

**COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

**2.1- ESTRATTO DEL C.U. N. 1 DELLA L.N.D.**

**I) ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 27, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2020/2021, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa. Per quanto attiene alla conclusione delle attività di cui sopra, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 49 N.O.I.F., si precisa che al termine della stagione sportiva 2020/2021 si darà luogo alle eventuali gare di play-off e di play-out, esclusivamente nell'ipotesi di conclusione dell'attività ordinariamente prevista. Laddove, a seguito dei

Piazzale Azzolino, 18 - 63900 FERMO

Centralino: 0734 221628 - **sito internet:** [marche.lnd.it](http://marche.lnd.it)

**pec:** [fermo@pec.figcmarche.it](mailto:fermo@pec.figcmarche.it) **e-mail:** [cplnd.fermo@figc.it](mailto:cplnd.fermo@figc.it) – [giustiziasportiva.fermo@lnd.it](mailto:giustiziasportiva.fermo@lnd.it)

provvedimenti del Governo e/o delle Autorità Sanitarie, non si potesse portare a termine la normale attività dei Campionati, sia a livello Nazionale sia a livello territoriale, così come programmata, si farà riferimento, per il numero delle promozioni e delle retrocessioni previste per ogni singolo Campionato, alle classifiche come cristallizzatesi al momento della definitiva interruzione degli stessi Campionati. Nel caso in cui le squadre di uno stesso girone non avessero disputato lo stesso numero di gare per determinare la classifica finale sarà applicato il criterio della “media punti”; in caso di ulteriore parità, si farà ricorso alla “classifica avulsa” di cui all’art. 51 N.O.I.F. anche se le Società interessate non avessero disputato lo stesso numero di gare negli scontri diretti. In caso di ulteriore parità, inoltre, si applicherà la migliore differenza reti e, a seguire, laddove persistesse l’ulteriore situazione di parità, si applicheranno i criteri previsti dal citato art. 51 N.O.I.F. sino all’eventuale effettuazione del sorteggio.

Omissis ...

## **2.2.- COMUNICATI UFFICIALI DELLA L.N.D.**

Si pubblicano di seguito i seguenti Comunicati Ufficiali della LND:

Nessun C.U..

## **2.3.- CIRCOLARI UFFICIALI DELLA L.N.D.**

Si pubblicano di seguito le seguenti Circolari Ufficiali della LND:

### **CIRCOLARE N. 17 DEL 21.08.2020**

Si allega, la copia della circolare n. 25-2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D. inerente l’oggetto:

**“Correzione art. 27 del D.L. n. 104 del 14.08.2020 – Esclusione dell’Umbria dallo sgravio contributivo del 30 per cento”.**

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6506-circolare-n-17-circolare-n-25-2020-centro-studi-tributari-l-n-d/file> (Cliccare sul link)

### **CIRCOLARE N. 18 DEL 24.08.2020**

Si allega, la copia della circolare n. 26-2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D. inerente l’oggetto:

**“Chiarimenti in merito alle disposizioni recate dal D.L. n. 3472020 – Circolare n. 26/E dell’Agenzia delle Entrate . IRAP e Credito d’imposta per canoni di locazione”.**

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6507-circolare-n-18-circolare-n-26-2020-centro-studi-tributari-lnd/file> (Cliccare sul link)

## **COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **3.1.- PROTOCOLLO F.I.G.C.**

Si è riunita questa mattina la commissione costituita presso il Comitato Regionale Marche per analizzare le questioni più urgenti riguardanti l’applicazione del protocollo COVID 19 del 10 Agosto 2020.

Tra le più importanti questioni emerse ed alle decisione prese:

### **QUARANTENA FIDUCIARIA OBBLIGATORIA A SEGUITO DI UN CONTAGIO ACCERTATO**

Si richiama a quanto previsto nel protocollo attuativo del 10 Agosto 2020 in ordine al fatto che spetta alla locale autorità sanitaria indicare il periodo di quarantena dei soggetti venuti a contatto con un caso positivo e che, nella prassi e dalle informazioni assunte dagli operatori sanitari addetti, tale periodo termina nel momento in cui i test individuali effettuati dalla stessa autorità danno un risultato negativo.

Si riferisce che nella pratica attuale questi risultati pervengono nel giro di poche ore, interrompendo il periodo di quarantena non appena pervenga un risultato negativo.

### **ASSISTENZA ALLE SOCIETÀ PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL PROTOCOLLO:**

Il Comitato Regionale, in ottemperanza di quanto previsto relativamente alla "consigliata individuazione di un soggetto formato ed esperto in materia di prevenzione e protezione", nell'ipotesi in cui la Società non intenda provvedervi con personale proprio, comunica che da domani 26 Agosto 2020 sarà pubblicato un avviso rivolto a tutti quei soggetti privati che svolgono attività di consulenza che, a prezzi contenuti, siano disponibili a mettersi immediatamente a disposizione delle Società per fornir loro assistenza nell'applicazione del protocollo.

Sul sito del Comitato Regionale sarà pubblicato ed aggiornato quotidianamente l'elenco dei soggetti privati disponibili a svolgere detta attività.

Si evidenzia che detto elenco non sarà in alcun modo vincolante per le società.

### **3.2.- RIAPERTURA TERMINI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI "ALLIEVI" E "GIOVANISSIMI"**

A seguito di richieste pervenute si comunica che sono riaperti i termini, **fino alle ore 19,00 di Venerdì 28.08.2020**, d'iscrizione ai Campionati "Allievi" e "Giovanissimi".

***Si sottolinea che dopo tale termine non sarà più possibile precedere ad ulteriori iscrizioni.***

### **3.3.- COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021**

Ad integrazione di quanto pubblicato nel CU n. 16 del 21.08.2020 si evidenzia che le Società oggetto di ammissione al Campionato superiore sono state iscritte d'ufficio anche alla Coppa Italia o Marche corrispondente alla nuova categoria.

La Società K Sport Montecchio, ammessa al Campionato di Promozione, e che ha presentato l'iscrizione al Campionato provinciale Juniores, viene inserita, per competenza, nel Campionato Regionale Juniores.

### **3.4.- SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – INVITO WEBINAR ORGANIZZATI DALLA UEFA**

L'UEFA organizza una serie di webinar su 5 episodi secondo il programma sotto descritto a cui possono partecipare tutti i collaboratori SGS e le Società del territorio.

I **webinar** si terranno su piattaforma **ZOOM** con possibilità di avere i sotto titoli in italiano.

Per la partecipazione è richiesta la registrazione cliccando il seguente link UEFA :

- [link](#)

### **PROGRAMMA WEBINAR**

- Martedì 29.09.2020 Introduzione
- Giovedì 08.10.2020 Focus su: Giocatori del club
- Martedì 13.10.2020 Focus su: Giocatori non di club

- Mercoledì 21.10.2020 Non giocare a calcio, collegato ai giocatori
  - Martedì 27.10.2020 Non giocare a calcio - Interesse (latente) a giocare a calcio
- Si allega al presente C.U. l'invito UEFA (inglese).**

## DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 14 – RIUNIONE DEL 19 AGOSTO 2020

Il Tribunale federale territoriale del Comitato Regionale Marche, composto da  
Avv. Giammario Schippa - Presidente  
Avv. Piero Paciaroni - Vicepresidente  
Avv. Francesco Scaloni - Componente  
Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente  
Dott.ssa Valentina Pupo - Componente

nella riunione del 19 agosto, ha pronunciato

**Decisione n. 3/TFT 2020/2021**  
**Deferimento n. 1223/896 pfi 19 20/MDL/vdb del 22 luglio 2020**

a seguito del Deferimento n. 1223/896 pfi 19 20/MDL/vdb del 22 luglio 2020, a carico di Ciccioli Matteo e dell'A.S.D. Borgo Mogliano Madal F.C., la seguente

### DECISIONE

#### Il deferimento

Con provvedimento in data 22 luglio 2020 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

- **CICCIOLI Matteo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per l'A.S.D. Borgo Mogliano Madal F.C., della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e dell'art. 30, commi 2 e 4, dello Statuto Federale, oltre che in relazione all'art. 34, commi 1 e 2, dello stesso CGS, per avere adito la Giustizia Ordinaria in mancanza di preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, così eludendo il vincolo di giustizia, in particolare presentando in data 2 febbraio 2020 formale querela-denuncia nei confronti dell'arbitro Antonio Martiniello;
- **l'A.S.D. BORGO MOGLIANO MADAL F.C.**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, in relazione alla condotta ascritta al proprio calciatore Ciccioli Matteo come sopra descritta.

Con nota del 24 luglio 2020 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l'odierna riunione, con l'avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant'altro ritenuto utile ai fini della difesa.

#### La fase predibattimentale

La comunicazione di conclusione delle indagini e l'atto di deferimento risultano ritualmente e rispettivamente notificate ai deferiti.

Fissato il dibattimento per la riunione odierna, nessuna delle parti ha fatto pervenire memorie.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna sono comparsi: l'Avv. Fabrizio La Rocca per la Procura Federale e l'Avv. E-sildo Candria per entrambi i deferiti.

Prima dell'inizio della discussione, gli incolpati, come sopra rappresentati e difesi, si sono accordati con la Procura Federale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, formulando richieste di patteggiamento che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, esaminate le proposte di patteggiamento;

ritenuta l'applicabilità dell'art. 127, comma 1, del Codice di giustizia sportiva;

esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit.;

risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, ha adottato il seguente provvedimento:

“Il Tribunale federale territoriale,

- rilevato che prima dell'inizio dell'odierna udienza i deferiti, ai sensi dell'art. 127, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, hanno proposto istanze di patteggiamento con le sanzioni di cui a verbale d'udienza da intendersi qui integralmente trascritto;
- visto l'art. 127, comma 3, cit., secondo il quale “Nel caso in cui l'organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l'efficacia con apposita decisione”;
- rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l'efficacia dell'accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;
- rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;
- comunicato infine all'A.S.D. Borgo Mogliano Madal F.C. che l'ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla FIGC-LND-Comitato Regionale Marche a mezzo bonifico bancario sul c/c UBI BANCA, IBAN: IT79V0311102604000000007015;

### **P.Q.M.**

Il Tribunale federale territoriale, all'esito della camera di consiglio,

visto l'art. 127 del Codice di giustizia sportiva, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al calciatore CICCIOI Matteo, la squalifica di mesi 3 (tre);
- all'A.S.D. BORGO MOGLIANO MADAL F.C., l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) e 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato della corrente stagione sportiva.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni, anche con posta elettronica certificata, e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 19 agosto 2020.

L'Estensore  
F.to in originale  
Francesco Scaloni

Il Presidente  
F.to in originale  
Giammario Schippa

Depositato in Ancona in data 24 agosto 2020

Il Segretario  
F.to in originale  
Angelo Castellana

**Decisione n. 4/TFT 2020/2021**  
**Deferimento n. 1229/873 pfi 19 20/MDL/vdb del 22 luglio 2020**

a seguito del Deferimento n. 1229/873 pfi 19 20/MDL/vdb del 22 luglio 2020, a carico di Cosenza Emanuele, Ciarrocchi Edwin, Drago Maurizio e dell'A.S.D. Real Cuprense, la seguente

**DECISIONE**

**Il deferimento**

Con provvedimento in data 22 luglio 2020 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

- **COSENZA Emanuele**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per l'A.S.D. Real Cuprense, della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per avere formato ed utilizzato un documento di identità falso, inviandolo al competente Ufficio Tesseramenti; violazione posta in essere in data anteriore e prossima al 28 ottobre 2019;
- **CIARROCCHI Edwin**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per l'A.S.D. Real Cuprense, della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per avere formato ed utilizzato un documento di identità falso, inviandolo al competente Ufficio Tesseramenti; in data anteriore e prossima al 28 ottobre 2019;
- **DRAGO Maurizio**, all'epoca dei fatti Presidente dell'A.S.D. Real Cuprense, della violazione di cui all'art. 4, comma 1, e 14, comma 1, lett. i), del Codice di giustizia sportiva, per avere appreso delle condotte sopra descritte e ciò nonostante per avere omesso di notiziare gli Organi della giustizia sportiva delle violazioni commesse dai propri tesserati, con ciò occultando la responsabilità di costoro; in data 14 novembre 2019;
- **l'A.S.D. REAL CUPRENSE**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per i fatti addebitati al proprio Presidente ed ai propri tesserati.

Con nota del 24 luglio 2020 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l'odierna riunione, con l'avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant'altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**La fase predibattimentale**

La comunicazione di conclusione delle indagini e l'atto di deferimento risultano ritualmente e rispettivamente notificate ai deferiti.

Fissato il dibattimento per la riunione odierna, nessuna delle parti ha fatto pervenire memorie.

**Il dibattimento**

Alla riunione odierna sono comparsi: l'Avv. Fabrizio La Rocca per la Procura Federale e i deferiti Ciarrocchi Edwin e Drago Maurizio.

Prima dell'inizio della discussione, gli incolpati presenti si sono accordati con la Procura Federale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, formulando richieste di patteggiamento che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.



Il Tribunale, esaminate le proposte di patteggiamento; ritenuta l'applicabilità dell'art. 127, comma 1, del Codice di giustizia sportiva; esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit.; risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, ha adottato il seguente provvedimento:

“Il Tribunale federale territoriale,

- rilevato che, prima dell'inizio dell'udienza, le parti presenti hanno sottoposto al Collegio gli accordi di patteggiamento raggiunti ai sensi dell' art. 127 Cgs, come da verbale d'udienza, da intendersi qui integralmente trascritto;
- visto l'art. 127, comma 1, Cgs secondo il quale, prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, l'incolpato può accordarsi con la Procura federale per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone le specie e la misura;
- visto l'art. 127, comma 3, Cgs citato, secondo il quale nel caso in cui l'organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l'efficacia con apposita decisione.

L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione;

- rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

**P.Q.M.**

il Tribunale federale territoriale,  
dispone

l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo per il Presidente Drago Maurizio e per il calciatore Ciarrocchi Edwin, dichiarando altresì la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti;

dispone altresì

di procedersi oltre nei confronti degli altri deferiti”.

Dopo la lettura del provvedimento sopra trascritto, il rappresentante della Procura federale, richiamati i termini del deferimento, ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale d'udienza.

Sulle conclusioni come sopra trascritte, il Tribunale federale tratteneva il procedimento per la decisione.

**La decisione**

Il Tribunale federale, esaminati gli atti ed ascoltate le conclusioni del Rappresentante della Procura Federale, rileva quanto segue.

Dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati, peraltro non contestati, i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le ragioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente.

Le condotte indicate integrano la fattispecie prevista e punita dall'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva che, dunque, inducono ad affermare la responsabilità dei deferiti in ordine agli addebiti agli stessi contestati.

Come correttamente ritenuto dalla Procura Federale, per il comportamento dei tesserati, come sopra descritti, deve rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per come tali responsabilità sono configurate dall'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, l'odierna Società deferita.

In merito al trattamento sanzionatorio da applicare, vista la normativa di riferimento e le richieste della Procura Federale, accertata la responsabilità come emergente dall'atto di deferimento, tenuto conto di tutti gli elementi della fattispecie in esame, eque e congrue appaiono le sanzioni di seguito

indicate.

**Il dispositivo  
P.Q.M.**

Il Tribunale federale territoriale, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 127 del Codice di giustizia sportiva, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al calciatore CIARROCCHI Edwin, 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato Amatori della corrente stagione sportiva ovvero, comunque, in quella di prossimo tesseramento;
- al Presidente DRAGO Maurizio, mesi 4 (quattro) di inibizione da scontarsi nella corrente stagione sportiva ovvero, comunque, in quella di prossimo tesseramento.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Accoglie, per il resto, il deferimento e, per l'effetto, applica le seguenti sanzioni:

- al calciatore COSENZA Emanuele, 8 (otto) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato Amatori della corrente stagione sportiva ovvero, comunque, in quella di prossimo tesseramento;
- all'A.S.D. REAL CUPRENSE, l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni, anche con posta elettronica certificata, e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 19 agosto 2020.

L'Estensore  
F.to in originale  
Lorenzo Casagrande Albano

Il Presidente  
F.to in originale  
Giammarco Schippa

Depositato in Ancona in data 24 agosto 2020

Il Segretario  
F.to in originale  
Angelo Castellana

## CALCIO A 5 MARCHE

### **COPPA MARCHE CALCIO A 5 SERIE D**

#### **ARTICOLAZIONE**

La manifestazione è a carattere regionale e gestita dal Comitato Regionale Marche.

La Società vincitrice avrà l'accesso alla Serie C2 per la Stagione Sportiva 2021/2022.

**DATE: - PRIMO TURNO: 02 OTTOBRE 2020 - 09 OTTOBRE 2020**

***Dette date potrebbero subire modifiche in conseguenza di provvedimenti riguardanti l'emergenza da COVID 19.***

Le **semifinali** saranno disputate in gara unica durante le Final Eight in programma **nel mese di Gennaio 2021**.

La **gara di finale** sarà disputata **al termine del Campionato di Serie D**.

Omissis ...



## COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

### 4.1.- CAMPIONATI PROVINCIALI 2020/2021 - ISCRIZIONI

Si pubblicano, di seguito, le date entro cui effettuare le iscrizioni ai campionati che dovranno essere eseguite con le consuete modalità on line attraverso la propria area riservata nel sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dal 24 Luglio<br/>al 28 Agosto 2020<br/>(ore 19,00)</b>  | <b><u>Termine presentazione domande di iscrizione ai Campionati:</u></b><br><b>35</b> CAMPIONATO 3 <sup>A</sup> CATEGORIA FERMO<br><b>V5</b> COPPA MARCHE 3 <sup>A</sup> CATEG. FERMO<br><b>J5</b> JUNIORES UNDER 19 PROVINC. FM |
| <b>CALCIO A 5</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dal 29 Luglio<br/>al 8 Sett.bre 2020<br/>(ore 19,00)</b> | <b><u>Termine presentazione domande di iscrizione ai Campionati:</u></b><br><b>W5</b> CALCIO A 5 SERIE D FERMO<br>COPPA MARCHE C5 SERIE "D"                                                                                      |
| <b>Dal 2 al 24<br/>Settembre 2019<br/>(ore 19,00)</b>       | <b><u>Termine presentazione domande di iscrizione ai Campionati:</u></b><br><b>ATTIVITA' AMATORIALE</b><br>(da effettuarsi presso le rispettive Delegazioni Provinciali)                                                         |

**N.B.** SI FA PRESENTE CHE DA QUESTA STAGIONE SPORTIVA PER OGNI DIRIGENTE PRESENTE NELL'ORGANIGRAMMA OCCORRE EFFETTUARE LA **STAMPA** DI UNA AUTOCERTIFICAZIONE CHE VA TRASMESSA, CON FIRMA ELETTRONICA, INSIEME A TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE L'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI.

### 4.2.- TASSE ISCRIZIONE AI CAMPIONATI PROVINCIALI 2020/2021

| C A M P I O N A T I          | TASSA<br>ASS. LND | TASSA<br>ISCRIZ.NE | ANTICIP.<br>C/SPESE<br>ORGANIZZ. | ASSICUR.<br>FOREFETT.<br>DIRIGENTI                  | ASSICURAZ.<br>CALCIATORI                            |
|------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 3 <sup>A</sup> CATEGORIA (*) | 300,00            | 660,00 (*)         | 200,00                           | Gli importi<br>saranno<br>determinati in<br>seguito | Gli importi<br>saranno<br>determinati in<br>seguito |
| JUNIORES PROVINCIALE         | ===               | 610,00             | 200,00                           |                                                     |                                                     |
| CALCIO A 5 SERIE D (*)       | 300,00            | 425,00 (*)         | 200,00                           |                                                     |                                                     |

(\*) DEROGHE PER LE SOCIETÀ NUOVE AFFILIATE.

Tassa di affiliazione alla F.I.G.C. (per le nuove affiliate)      €. **65,00**  
Tassa iscrizione alla COPPA MARCHE      €. **100,00**

Agli importi dovuti per l'iscrizione deve essere detratta la somma del cosiddetto contributo Covid riconosciuto in via straordinaria per la stagione sportiva 2020/2021.

Si specifica che detto contributo viene assegnato per l'iscrizione ad un solo campionato, non essendo cumulabile nei casi in cui le Società svolgano più di un'attività.

Il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha disposto inoltre per la stagione sportiva 2020/2021 il rinnovo dei provvedimenti contenuti nel CU n. 1 del 1° Luglio 2019, collegati allo sviluppo delle attività di Calcio a 11 femminile e di Calcio a 5 Femminile su territorio, nonché la **gratuità di iscrizione al Campionato di Terza Categoria 2020/2021 per le neo-affiliate e per le Società che saranno autorizzate ad effettuare il cambio di status da Settore Giovanile e Scolastico “pure” a L.N.D.**

Tali Società, che sono esonerate dal pagamento dei diritti di iscrizione, ovviamente non beneficeranno del contributo Covid.

**CONTRIBUTO “COVID”**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 3^ CATEGORIA       | 500,00 euro |
| JUNIORES PROV.     | 400,00 euro |
| CALCIO A 5 SERIE D | 300,00 euro |

**4.3.- ORARIO APERTURA AL PUBBLICO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE**

Dal 19 Agosto gli uffici saranno aperti al pubblico, nei seguenti orari:

| GIORNO    | MATTINO | POMERIGGIO    |
|-----------|---------|---------------|
| LUNEDÌ    | CHIUSO  | 15:30 – 18:30 |
| MARTEDÌ   | CHIUSO  | 15:30 – 18:30 |
| MERCOLEDÌ | CHIUSO  | 15:30 – 18:30 |
| GIOVEDÌ   | CHIUSO  | 15:30 – 18:30 |
| VENERDÌ   | CHIUSO  | 15:30 – 18:30 |
| SABATO    | CHIUSO  | CHIUSO        |

A causa delle limitazioni imposte dalla pandemia Covid\_19, **si invitano le Società a contattare preventivamente gli uffici della Delegazione per concordare un appuntamento.**

**PER QUALSIASI URGENZA RIVOLGERSI AL DELEGATO PROVINCIALE AL N. 328 286 8789.**

**ALLEGATI**

- Protocollo FIGC per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile

---

**PUBBLICATO IN FERMO ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE IL 25/ 08/ 2020.**

---

**Il Segretario**  
(Giuseppe Ricci)

**Il Delegato Provinciale**  
(Giuseppe Malaspina)